

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD ANCE
TRENTO - ASSOCIAZIONE TRENTINA
DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

Circolare nr. 41-17

Trento, 6 giugno 2017

IMU e TASI 2017 - Coefficienti per i fabbricati D.

E' stato pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2017 il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 aprile 2017**, con il quale, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992, sono stati aggiornati i **coefficienti da utilizzare** ai fini della determinazione del valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell'Imposta Municipale propria (**IMU**) e del tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), dovuti per l'anno 2017.

Il valore dei coefficienti varia da 3,12 per l'anno 1982 e precedenti, ad 1,01 per il 2017, come di seguito riportato.

2017	1,01		1998	1,54
2016	1,01		1997	1,58
2015	1,01		1996	1,63
2014	1,01		1995	1,68
2013	1,02		1994	1,73
2012	1,04		1993	1,77
2011	1,07		1992	1,79
2010	1,09		1991	1,82
2009	1,10		1990	1,91
2008	1,14		1989	1,99
2007	1,18		1988	2,08
2006	1,22		1987	2,25

2005	1,25		1986	2,43
2004	1,32		1985	2,60
2003	1,37		1984	2,77
2002	1,42		1983	2,95
2001	1,45		1982 e precedenti	3,12
2000	1,50			
1999	1,52			

In sostanza, tali coefficienti si applicano all'ammontare dei costi risultanti dalle scritture contabili al 1° gennaio dell'anno di imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo degli ammortamenti. I costi sono classificati per anno di formazione al fine di applicare i diversi coefficienti in relazione all'anno di sostenimento.

In merito, i nuovi coefficienti si applicano per determinare il valore degli immobili classificabili nel Gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, per il relativo calcolo dell'IMU e della TASI.

Inoltre, restano confermati i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, la quale precisa che **nei costi devono essere considerati:**

- il costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno;
- le rivalutazioni sia economiche che fiscali;
- gli interessi passivi capitalizzati;
- le spese incrementative.

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbari

All. – D.M. 14 aprile 2017